

REGOLAMENTO (CEE) N. 1667/93 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1993****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 404/93 prevede un regime specifico per l'importazione nella Comunità di banane fresche, nonché la soppressione del contingente tedesco che autorizza l'importazione di banane in esenzione dai dazi doganali; che è opportuno pertanto adattare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1395/93 ⁽³⁾;

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 ha previsto delle imposizioni all'importazione di banane fresche nella Comunità; che gli importi espressi in ecu in un atto relativo alla politica agricola comune ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁴⁾, devono essere

convertiti in moneta nazionale con il tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

2. Le modifiche dei codici della Nomenclatura combinata previste nel presente regolamento si applicano quali suddivisioni della tariffa doganale integrata delle Comunità europee (Taric) fino al loro inserimento nella Nomenclatura combinata, alle condizioni stabilite dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.